

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 14/2021 DEL 31 LUGLIO 2021

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO SOSTEGNI-BIS: PROROGA CONFERMATO E ALTRE NOVITÀ

Il 22 luglio 2021 il decreto "Sostegni-bis" (D.L. 25 maggio 2021, n. 73) ha concluso il suo iter parlamentare ed è stato convertito in legge.

Tra le principali novità intervenute in sede di conversione in legge si segnalano:

- il rinvio delle scadenze per il versamento delle imposte da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono approvati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito da ciascun indice. In particolare, per i soggetti ISA vengono prorogati al **15 settembre 2021** i termini di versamento delle imposte – senza alcuna maggiorazione – risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap ed Iva in scadenza dal 30 giugno al 31 agosto 2021;
- lo slittamento delle rate relative alla "Rottamazione-ter" e al "Saldo e stralcio" sospese da febbraio 2020. I versamenti potranno essere effettuati in quattro scadenze dal 31 luglio (che passa al 2 agosto) al 31 ottobre, mentre le rate sospese del 2021 andranno versate in unica soluzione entro il prossimo 30 novembre 2021;
- l'estensione dei contributi a fondo perduto, previsti per gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, **anche alle imprese con ricavi tra i 10 e i 15 milioni di euro**;
- l'esenzione dal pagamento dell'Imu 2021 per i proprietari di immobili interessati dal blocco degli sfratti a causa dell'emergenza Covid;
- il riconoscimento di nuovi crediti d'imposta per incentivare l'impiego dei POS e dei pagamenti elettronici;
- nuovi contributi a fondo perduto per le imprese che operano nei settori del wedding, intrattenimento e organizzazione di feste e cerimonie.

VERSAMENTI CONTRIBUTIVI AL 15 SETTEMBRE PER ARTIGIANI, COMMERCianti E PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

Con il [Messaggio n. 2731 del 27 luglio 2021](#) l'Inps ha chiarito che la proroga al 15 settembre 2021 prevista per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA per i soggetti ISA, che scadono dal 30 giugno 2021 al 31 agosto 2021, disposta dall'art. 9-ter del decreto "Sostegni-bis", **si estende anche ai termini di versamento dei contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti e liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, le cui somme sono calcolate e dichiarate nei modelli fiscali.**

Risultano pertanto differiti al 15 settembre 2021 i termini di versamento delle somme dovute a titolo di saldo 2020 e acconto 2021.

PROROGA AL 30 SETTEMBRE PER L'INVIO DATI SPESE SANITARIE

Il termine per l'invio al sistema Tessera sanitaria dei dati di spesa sanitaria relativi al primo semestre 2021 la cui scadenza era fissata al 31 luglio è stato prorogato al 30 settembre 2021.

È stato annunciato tramite un comunicato pubblicato sul [sito del sistema TS](#), precisando che la nuova scadenza è stabilita da un decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze in fase di pubblicazione, che ha accolto la richiesta di alcune associazioni di categoria a seguito delle difficoltà di aggiornamento dei

ENTRO IL 30 SETTEMBRE L'INVIO DELLE DOMANDE PER L'ESONERO CONTRIBUTIVO PER AUTONOMI E PROFESSIONISTI

La misura agevolativa, introdotta dalla legge di Bilancio 2021 e rifinanziata dal decreto "Sostegni" (D.L. 22 marzo 2021, n. 41), che stabilisce l'esonero parziale dei contributi previdenziali complessivi dovuti per l'anno 2021 nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua - ad esclusione dei contributi integrativi e premi e contributi Inail - prevede che possano beneficiare dell'agevolazione:

- i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Inps (gestioni speciali AGO artigiani e esercenti attività commerciali, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335);
- i professionisti iscritti alle Casse private, di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103;
- che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e
- abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019.

Le domande per ottenere l'esonero devono essere presentate:

- entro il 30 settembre 2021 dai lavoratori autonomi e professionisti iscritti all'Inps (con le modalità che saranno indicate in una circolare di prossima pubblicazione);
- entro il 31 ottobre 2021 dai professionisti iscritti agli Enti di previdenza privata.

Per poter ottenere l'agevolazione, oltre al possesso dei requisiti reddituali richiesti, è necessaria la regolarità

CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DEI DPI: ISTANZE DAL 4 OTTOBRE 2021

Con il [provvedimento n. 191910 del 15 luglio 2021](#), l'Agenzia Entrate ha definito i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta per la sanificazione, ai fini del rispetto del limite di spesa.

L'art. 32 del DL 73/2021 riconosce un credito d'imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti comprese le spese per la somministrazione dei tamponi per COVID-19, fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.

Per accedere al nuovo credito d'imposta sanificazione, occorrerà presentare [apposita comunicazione](#) delle spese ammissibili dal 4 ottobre al 4 novembre 2021.

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI: LE RISPOSTE DELL'AGENZIA ENTRATE

Con la [Circolare n. 9/E del 23 luglio 2021](#) l'Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti in merito al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, ai sensi dell'Art. 1, commi da 1051 a 1063, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), che ne ha riformulato la disciplina agevolativa.

In particolare nella circolare l'Agenzia, sentito anche il parere del MISE, fornisce indicazioni relative alle modalità di applicazione del suddetto credito d'imposta, raggruppate in funzione delle tematiche trattate

FINO AL 31 AGOSTO STOP ALLE NOTIFICHE DELLE CARTELLE

L'Agenzia Entrate-Riscossione, fino al 31 agosto, non notificherà alcuna cartella di pagamento, nemmeno tramite pec. Inoltre, per i soggetti che hanno piani di rateizzazione in corso, rimane sospeso il pagamento delle rate in scadenza dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Queste rate dovranno comunque essere versate entro il 30 settembre 2021, mentre mantengono l'originaria data di pagamento le rate con scadenza successiva al 31 agosto 2021.

Si ricorda inoltre che è stato differito al 31 agosto 2021 il termine finale di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione.

CONTROLLI GdF SUL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DESTINATO AD IMPRENDITORI DANNEGGIATI DALL'EMERGENZA SANITARIA

La Guardia di Finanza ha avviato controlli anche sui "Contributi a fondo perduto" previsti dai Decreto "Rilancio" e, successivamente, con le varie edizioni dei Decreti "Ristori" e "Sostegni".

L'attenzione è prevalentemente dedicata:

- alle aziende colpite da informazione interdittiva antimafia;
- allo "stato giuridico" delle imprese richiedenti e in particolare alle aziende poste "in liquidazione" in epoca anteriore alla dichiarazione dello stato di emergenza (31 gennaio 2020);
- alle imprese che hanno sostenuto di avere il domicilio fiscale o la sede operativa in territori di comuni colpiti da eventi calamitosi già prima della data del 31 gennaio 2020.

IL CREDITO D'IMPOSTA SU COMMISSIONI PER I PAGAMENTI ELETTRONICI DA PRIVATI

Il credito d'imposta sulle commissioni per le transazioni effettuate tramite sistemi di pagamento elettronici è un'agevolazione destinata agli imprenditori o lavoratori autonomi, per i quali risultino nell'anno precedente ricavi e compensi inferiori ai 400.000 euro.

Il credito d'imposta è pari al **30% delle commissioni addebitate** per le transazioni effettuate con **privati consumatori** mediante strumenti di pagamento tracciabili. Non rientrano nell'agevolazione le commissioni addebitate con riferimento alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA; non rientrano nemmeno i canoni di locazione del POS.

I prestatori di servizi di pagamento che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento elettronici atti a consentire l'accettazione delle transazioni, devono trasmettere agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l'elenco delle transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici e le informazioni relative alle commissioni addebitate.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, **a decorrere dal mese successivo** a quello di sostenimento della spesa. Il **codice tributo** è il "6916" denominato "Credito d'imposta commissioni pagamenti elettronici – articolo 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124".

GREEN PASS: PER QUALI ATTIVITÀ È NECESSARIO

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 30 del 22 luglio 2021 ha deliberato di prorogare fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale e ha deciso le modalità di utilizzo del Green Pass e nuovi criteri per la "colorazione" delle Regioni.

Relativamente al Green Pass il Governo ha stabilito che si potranno svolgere alcune attività, che elencheremo di seguito, solo:

- se si è in **possesso di certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass)**, comprovanti l'inoculamento **almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall'infezione** da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi)
- se si effettua **un test molecolare o antigenico rapido** con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).

Questo tipo di documentazione sarà richiesta, **a partire dal prossimo 6 agosto**, per poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti:

- Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso
- Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi

- Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- Sagre e fiere, convegni e congressi;
- Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
- Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- Concorsi pubblici.

LA SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI DI FISCO E GIUSTIZIA

La sospensione feriale dei termini processuali sarà operata **dal 1° al 31 agosto 2020**.

Dal 1° agosto al 4 settembre 2021 sono sospesi i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'IVA, nonché per il pagamento degli avvisi bonari.

Fino al 31 agosto 2021, è sospesa l'attività degli Agenti della Riscossione, grazie alla proroga, contenuta nel Decreto "Sostegni-bis" (D.L. n. 73/2021), che ha ulteriormente esteso la sospensione anti Covid-19, emanata lo scorso anno con il Decreto "Cura Italia" (D.L. n. 18/2020) e prorogata più volte nel corso di questi mesi.

Dal 1° al 20 agosto si sospendono anche le **scadenze tributarie**.

In particolare, nell'ambito del contenzioso tributario, la sospensione feriale coinvolge tutti i termini degli adempimenti processuali: è sospeso il termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso e, se il decorso del termine inizia durante il periodo di sospensione, l'inizio del termine è prorogato alla fine del periodo stesso; sono altresì sospesi i termini per la costituzione in giudizio del ricorrente, della parte resistente; sono sospesi i termini di impugnazione delle sentenze, i termini per il deposito di documenti, repliche e memorie. Se uno dei predetti termini cade prima dell'inizio del periodo feriale, si devono conteggiare i giorni fino al 31 luglio, sospendendo però il calcolo dal 1° al 31 agosto e riprendendolo dal 1° settembre in poi.

I versamenti tramite F24 e gli adempimenti fiscali che scadono tra il 1° e il 20 agosto possono essere adempiuti entro il termine del 20 agosto senza l'applicazione di alcuna maggiorazione.

Si ricorda, infine, che il "Decreto Sostegni-bis" (D.L. n. 73/2021), convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, ha fissato al **31 agosto 2021 il termine di sospensione delle attività di riscossione**.

Più precisamente slitta al 31 agosto il termine "finale" di sospensione per il versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente Riscossione.

I pagamenti dovuti, riferiti al periodo dall'8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" di cui all'Allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020) al 31 agosto 2021, dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 30 settembre 2021.

Si ricorda infine, come già sopra accennato, che il D.L. n. 193/2016 ha stabilito che "i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia Entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto".

La sospensione dovrebbe valere in ogni ipotesi di accertamento a tavolino, e quindi negli accertamenti parziali, da studi di settore, sulle percentuali di ricarico, sulle indagini finanziarie, sul redditometro e così via.

La sospensione sopra descritta è valida anche per i documenti richiesti in seguito alla liquidazione automatica e al controllo formale delle dichiarazioni, dopo l'avviso bonario. Si tratta, in sostanza, di questionari e di inviti a comparire.

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO DEL LAVORO

N° 14/2021 DEL 31 LUGLIO 2021

FERIE - DISCIPLINA GENERALE

L'istituto delle ferie e le relative modalità di fruizione sono oggi disciplinati, principalmente, da tre fonti normative:

- l'articolo 36 della Costituzione;
- l'articolo 10 del D.Lgs. 66/2003
- e l'articolo 2109 c.c.

Sinteticamente, queste tre fonti stabiliscono l'esistenza di un diritto irrinunciabile al godimento di un periodo di ferie per ciascun anno di effettiva prestazione lavorativa e che la durata minima delle ferie annuali non possa essere inferiore alle quattro settimane (ventotto giorni se godute consecutivamente).

Le ferie maturano sì in costanza di prestazione lavorativa, ma anche durante il verificarsi di eventi sospensivi della prestazione, quali:

- congedo di maternità e paternità;
- malattia e infortuni;
- permessi ex L. 104/1992;
- congedo matrimoniale;
- godimento delle ferie.

L'articolo 10 del D. Lgs 66/2003 sancisce inoltre che "tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, **va goduto per almeno due settimane, consecutive** in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione." È infatti vero che, nella maggior parte dei contratti collettivi sia presente una disciplina molto puntuale circa il periodo di godimento e differimento delle ferie maturate, potendosi infatti stabilire un periodo inferiore alle due settimane di ferie da godere nell'anno di maturazione e un lasso di tempo superiore ai 18 mesi per il godimento delle ferie. Salvo quindi diversa previsione contrattuale, le ferie devono essere godute per almeno due settimane nel corso dell'anno di maturazione e, se il lavoratore lo richiede, in maniera continuativa, per garantire allo stesso il corretto reintegro delle energie psico-fisiche ed il soddisfacimento di esigenze ricreative-culturali. La determinazione del momento di fruizione delle ferie, spetta però sempre al datore di lavoro, che deve cercare una mediazione tra le esigenze dell'impresa e quelle del lavoratore. In ogni caso, anche qualora abbia accordato un periodo di ferie, può ugualmente richiamare il lavoratore in servizio, a fronte di sopravvenute esigenze. Con l'entrata in vigore del D. Lgs 66/2003 -29 aprile 2003- è stato fissato il divieto di monetizzazione delle ferie non godute nei termini di legge. Infatti, se prima di allora, la liquidazione periodica delle ferie rappresentava quasi una consuetudine comune, dal 29 aprile 2003 si è fatto espresso divieto di monetizzare le ferie, se non in rari casi. Si possono monetizzare:

- le ferie maturate e non godute fino al 29 aprile 2003;
- le ferie maturate e non godute dal lavoratore il cui rapporto cessi entro l'anno di riferimento;
- le ferie previste dalla contrattazione collettiva in misura superiore al "periodo minimo" legale. (Ministero del lavoro, interpello del 26 ottobre 2006).

Nel caso di liquidazione delle ferie non godute si parla di "indennità sostitutiva", che è composta dagli stessi elementi che concorrono alla formazione della retribuzione feriale. Si ricorda, infine, che laddove le ferie non vengano godute entro i 18 mesi dal termine dell'anno solare di maturazione (o altro termine sancito dalla contrattazione), anche qualora non venga erogata l'indennità sostitutiva, si verifica l'obbligo impositivo dell'equivalente delle ferie residue, compresa la quota a carico del lavoratore. Nel momento in cui avverrà il godimento delle ferie o la corresponsione dell'indennità sostitutiva, sarà possibile recuperare i contributi anticipati.

DECRETO SOSTEGNI BIS – CONTRATTI A TERMINE

Dallo scorso 23 luglio è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 106 del 2021 che converte, con modificazioni, il Decreto n. 73 del 2021 (c.d. D.L. Sostegni Bis).

In materia di lavoro, le novità introdotte dalla legge si riducono fondamentalmente all'ampliamento delle causali per il superamento legittimo dei 12 mesi di rapporto a tempo determinato.

L'articolo 41bis modifica infatti l'articolo 19 del D. Lgs 81 del 2015. Si ricorda, per maggior completezza, il testo dell'articolo originario, che recita quanto segue: "al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
- b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria."

L'articolo 41 bis del D. Lgs 73/2021, già modificato, decreta che **il termine di durata superiore ai dodici mesi, ma comunque non eccedente i ventiquattro, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro, fino al 30 settembre 2022.**

Dopo la pubblicazione del D. Lgs 81/2015, il dettato dell'articolo 19 aveva già posto l'esigenza di ricorrere alla contrattazione di secondo livello per definire, ove possibile, periodi di stagionalità che in precedenza venivano gestiti con semplici rinnovi contrattuali.

Oggi la legge di conversione in oggetto, concede alle aziende di giustificare il protrarsi di rapporti a termine attraverso la contrattazione di secondo livello, almeno fino al 30/09/2022, quando si spera che gli effetti della crisi economica causata dalla pandemia si siano già superati.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori. Cordiali saluti.

*Studio Bergamini Associati
commercialisti e consulenti del lavoro dal 1964*